

ALL. B

REP. N.\_\_\_\_\_

SCRITTURA PRIVATA

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA TUTELA E

GESTIONE DELLE COLONIE FELINE BIENNIO 2026-2027

L'anno \_\_\_, il giorno \_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale, in Greve in  
Chianti, Piazza Matteotti n. 8;

fra

- Il Comune di Greve in Chianti, con sede in Greve in Chianti piazza  
Matteotti 8, il quale interviene ed agisce nella sua veste di Responsabile  
del Settore 6 Servizi Scolastici e Sport e quindi in legittima  
rappresentanza del Comune di Greve in Chianti, tale nominato con  
Decreto del Sindaco n. .... in virtù del "Regolamento dei servizi e  
degli uffici comunali" Deliberazione G.C. n. 134 del 03/10/2005 e s.m.i.,  
esecutiva ai sensi di legge, per brevità di seguito indicato come  
"Comune";

e

L'Associazione ..... iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo  
Settore RUNTS in data.....con sede in .....rappresentata da .....

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 117/17 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di  
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo

promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- la L.R. n. 28/93 riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

- l'art. 34 della L.R. n. 59/09 "Norme per la tutela degli animali", attribuisce ai Comuni la tutela delle colonie feline nel loro territorio;

- il comma 3 dell'art. 34, della suddetta L.R. n. 59/09 attribuisce ai Comuni il controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura di associazioni senza scopo di lucro ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle ASL;

- il comma 4, dell'art. 34, della suddetta L.R. n. 59/09 stabilisce che: "I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali....";

- con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore : ..... ha affidato a ..... le attività di supporto al Comune di Greve in Chianti nella tutela e gestione delle colonie feline per gli anni 2026 e 2027, assegnandole un contributo omnicomprensivo, approvando il relativo schema di convenzione e provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

**QUANTO SOPRA PREMESSO e RATIFICATO, tra le PARTI COME SOPRA COSTITUITE e RAPPRESENTATE SI CONVIENE e SI STIPULA**  
**QUANTO SEGUE:**

## Art.1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti fra il Comune e l'Associazione relativamente alle seguenti attività che l'Associazione dovrà svolgere per il Comune, inerenti la tutela e la gestione delle colonie feline:

- apertura e gestione di una casella di posta elettronica e di uno sportello telefonico con attività di front-office per i cittadini della durata di 2 ore a settimana;
- svolgimento di sopralluoghi per l'individuazione il riconoscimento e il censimento di nuove colonie feline e per il controllo dello stato di quelle già censite;
- svolgimento di sopralluoghi per eventuali esposti/reclami da parte dei cittadini in merito alle popolazioni feline;
- cattura e trasporto dei gatti presso l'ambulatorio della USL Veterinaria per la sterilizzazione;
- degenza post-sterilizzazione dei gatti presso i locali dell'Associazione e loro ricollocamento in colonia.

- Attività/iniziative di promozione/sensibilizzazione circa il tema delle adozioni feline.

L'Associazione garantisce lo svolgimento delle suddette attività, tramite proprio personale, propri mezzi e proprie strutture, con rimborso delle spese sostenute a carico dell'Amministrazione Comunale.

## Art.2 - DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e scadrà in data 31/12/2027.

## Art.3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

## CONVENZIONATE

Le modalità di espletamento delle attività convenzionate, svolte dall'Associazione per il Comune ed individuate all'art.1, sono:

- apertura e gestione di uno sportello telefonico con attività di front-office per i cittadini: la gestione ordinaria dello sportello telefonico sarà espletata dal personale dell'Associazione, che potrà essere contattato i giorni ..... al numero ... oppure tramite e-mail all'indirizzo...
- svolgimento di sopralluoghi per l'individuazione e il censimento di nuove colonie feline e per il controllo dello stato di quelle già censite: i sopralluoghi saranno concordati di volta in volta con i cittadini interessati e/o con l'Amministrazione stessa;
- svolgimento di sopralluoghi per eventuali esposti/reclami da parte dei cittadini in merito alle popolazioni feline: i sopralluoghi saranno concordati di volta in volta con i cittadini interessati e/o con l'Amministrazione Comunale;
- cattura e trasporto dei gatti presso l'ambulatorio della ASL Veterinaria per la sterilizzazione: (minimo 130 interventi nel biennio 2026-2027) l'Associazione effettuerà, con mezzi ed attrezzature propri, la cattura ed il trasporto dei gatti da sterilizzare verso l'ambulatorio dell'ASL Veterinaria e da tale ambulatorio ai locali dell'Associazione stessa per la degenza post-intervento, nonché dai propri locali fino al ricollocamento nella loro colonia sul territorio;
- degenza post-sterilizzazione dei gatti presso i locali dell'Associazione e loro ricollocamento in colonia: l'Associazione si farà carico della degenza post-sterilizzazione dei gatti, assistendoli presso i propri locali fino al ricollocamento nella loro colonia sul territorio.

- Attività di promozione/sensibilizzazione circa il tema delle adozioni

feline.

Per quanto concerne la sicurezza, le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione non interferiscono con le altre attività svolte sul territorio comunale. Pertanto non è dovuta la redazione del DUVRI.

#### Art.4 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna affinché le attività di cui alla presente Convenzione siano rese con continuità per il periodo stabilito, ed, a tal fine, nomina come responsabile a garanzia della corretta esecuzione dell'attività il Sig./la Sig.ra.... che predisponde i programmi operativi e ne verifica l'andamento.

L'Associazione si impegna a dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento durante l'esercizio delle attività in oggetto, oltre a garantirne l'idonea formazione ed a fornire loro i necessari dispositivi di sicurezza individuale.

L'Associazione si impegna infine a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alle attività svolte, il numero e la qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; le coperture assicurative di cui all'art. 18 del CTS, che rientrano tra le spese da ammettere a rimborso.

#### Art.5 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a fornire il proprio supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Il Comune si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ivi compresi i nominativi dei cittadini referenti delle colonie feline presenti sul territorio e dei cittadini che presentano esposti/reclami.

Il Comune infine vigila sul corretto svolgimento e sulla qualità delle attività

convenzionate.

#### **Art.6 - RAPPORTI FINANZIARI – RIMBORSO SPESE**

Per le attività di cui agli artt. 1 e 3 della presente Convenzione, il Comune corrisponderà all'Associazione un contributo omnicomprensivo pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) per il periodo 2026-2027 di validità della convenzione, così suddivisi: euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'annualità 2026 ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per l'annualità 2027.

La suddetta cifra verrà corrisposta dietro richiesta di pagamento da parte dell'Associazione con contestuale presentazione del resoconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con la seguente tempistica:

- a) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/07/2026;
- b) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/01/2027;
- c) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/07/2027;
- d) € 2.000,00 (duemila/00) al 31/01/2028.

In caso di mancata presentazione delle relative richieste di pagamento e dei relativi resoconti da parte dell'Associazione, la somma non verrà erogata.

Il Comune non riconoscerà all'Associazione rimborsi-spese ulteriori rispetto a quanto concordato. Ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, la presente convenzione prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

#### **Art.7 - REVOCA DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in danno

all'Associazione mediante Pec/lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e con eventuale richiesta del danno subito, in caso di grave inadempimento a quanto previsto.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso da comunicarsi con Pec/raccomandata A.R. Almeno 30 (trenta) giorni prima.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, la liquidazione dei pagamenti per le attività svolte fino al momento della risoluzione stessa, valutandone l'incidenza proporzionale rispetto alla totalità delle attività previste.

#### Art.8 - CONTROVERSIE

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Per le controversie relative all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Firenze. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

#### Art.9 - SPESE DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

#### Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi regolamento (UE) GDPR 2016/679 il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore.

L'Associazione dà al Comune il proprio consenso al trattamento.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante comunale

---

Il Rappresentante dell'associazione

---